

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 28 aprile 2022

Circolare n° 26/2022

Aiuti e Contributi pubblici

Egregi Signori Clienti,

con la presente Vi ricordiamo che il disposto della L. 124/2017 richiede la **pubblicazione, entro il 30 giugno** di ogni anno, sul proprio **sito internet** aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici ricevuti** nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i **soggetti** iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le società di capitali che redigono il **bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi **nella nota integrativa** come indicato nella nostra circolare n. 17/2022 tra i documenti richiesti al fine della predisposizione del bilancio. Per le Srl che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare "volontariamente" i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l'esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

dall'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a **10.000 euro**.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all'obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti vantaggi:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell'anno precedente. Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti **informazioni**:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto **aiuti di Stato e aiuti de Minimis**, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", possono adempiere agli obblighi

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari "*all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro*";
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Si segnala che il decreto Milleproroghe (L.15/2022) ha prorogato al **1° luglio 2022** l'applicabilità delle sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche **per l'anno 2021**. Il medesimo decreto ha introdotto, inoltre, un'analogha proroga anche **per l'anno 2022**: per tale esercizio, le sanzioni sopra menzionate si applicano decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Per ulteriori chiarimenti, rimaniamo a Vostra completa disposizione.

Distinti saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35